

# Operazioni estere ottobre: integrazione o autofattura entro il 15 novembre

Per le operazioni passive ricevute, il cessionario/committente **deve emettere l'integrazione o l'autofattura e trasmetterla allo SDI** entro il 15° giorno del mese successivo a quello di:

- ricevimento del documento comprovante l'operazione (in caso di operazione INTRA UE),
- effettuazione dell'operazione (in caso di operazioni EXTRA UE)

Ai sensi dell'**art. 17, comma 2** del Dpr. n. 633/1972 il meccanismo dell'inversione contabile o **reverse charge** trova applicazione per **tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi** territorialmente rilevanti in Italia effettuate da un soggetto passivo non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto passivo stabilito.

Quest'ultimo, in qualità di debitore dell'imposta è tenuto ad assolvere il tributo secondo **due modalità differenti** a seconda che il fornitore sia o meno un soggetto comunitario e più in particolare:

- mediante **integrazione della fattura** ricevuta dal fornitore, se questo è un soggetto stabilito in **altro Stato UE**;
- mediante **emissione di autofattura** quando il fornitore è, invece, un soggetto stabilito in uno **Stato extra-UE**.

In caso di **acquisti da soggetti UE**, il cedente/prestatore emette una fattura **senza indicazione dell'imposta** che una volta ricevuta dal cessionario/committente dovrà essere integrata con l'indicazione dell'aliquota IVA e della relativa imposta.

<b>INVERSIONE CONTABILE PER ACQUISTI DA SOGGETTI UE</b>	
<b>Codice documento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• “<b>TD17</b>” – “Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero”;</li> <li>• “<b>TD18</b>” – “Integrazione per acquisto di beni intracomunitari”.</li> </ul>
<b>Termini di emissione e annotazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• la fattura ricevuta va integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata entro il <b>giorno 15 del mese successivo</b> a quello di ricezione della fattura emessa dal fornitore comunitario e con riferimento al mese precedente;</li> <li>• l’annotazione del medesimo documento nel registro degli acquisti consente l’esercizio del <b>diritto alla detrazione</b> secondo le disposizioni dell’<u>art. 19</u> del D.P.R. n. 633/1972.</li> </ul>

In caso di acquisto da **soggetto stabilito fuori dal territorio UE**, il cessionario/committente dovrà emettere **un’autofattura in un unico esemplare** nel rispetto altresì delle disposizioni di cui all’art. 21, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972.

<b>INVERSIONE CONTABILE PER ACQUISTI DA SOGGETTI EXTRA-UE</b>	
<b>Codice documento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• “<b>TD17</b>” – “Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero”;</li> <li>• “<b>TD19</b>” – “Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 co. 2 del DPR 633/72”.</li> </ul>

## INVERSIONE CONTABILE PER ACQUISTI DA SOGGETTI EXTRA-UE

<b>Termine di emissione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>entro il dodicesimo</b> giorno successivo a quello di effettuazione nel caso di acquisto di beni mobili o immobili presenti nel territorio dello Stato ovvero per le prestazioni di servizi non “generiche” rilevanti in Italia;</li><li>• <b>entro il giorno 15</b> del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione nelle ipotesi di prestazioni di servizi “generiche” ricevute.</li></ul>
<b>Termine di annotazione</b>	<p>L’annotazione del documento emesso deve essere effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>nel registro delle vendite:</b> entro il 15° giorno del mese successivo al momento di effettuazione;</li><li>• <b>nel registro degli acquisti:</b> anteriormente alla liquidazione periodica in cui è esercitato il diritto alla detrazione.</li></ul>

(MF/ms)